



Regolamento dell'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell' ODCEC di Verona

*Approvato dal Consiglio dell'Ordine
nella seduta del 13 luglio 2015
modificato nella seduta del 2 febbraio 2016
modificato nella seduta del 20 marzo 2017*

Sommario

Articolo 1 – OGGETTO	2
Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI	2
Articolo 3 – ISCRIZIONE	2
Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI	2
Articolo 5 – ORGANI	3
Articolo 6 – REFERENTE	3
Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA.....	3
Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI.....	4
Articolo 9 – ACCETTAZIONE DELL’INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE	4
Articolo 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE.....	5
Articolo 11 – AUSILIARI DEL GESTORE.....	5
Articolo 12 – RINUNCIA DELL’INCARICO	5
Articolo 13 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA.....	5
Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA	6
Articolo 15 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE	6
Articolo 16 – RESPONSABILITA’	7

*ALLEGATO "A" - REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI
DELL’ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL’ORDINE DEI DOTTORI
COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VERONA, AI SENSI DELL’ARTICOLO
10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014*

Articolo 1 – Indipendenza.....	8
Articolo 2 – Imparzialità	8
Articolo 3 – Neutralità	8
Articolo 4 – Integrità	8
Articolo 5 – Competenza	8
Articolo 6 - Diligenza e operosità.....	9
Articolo 7 – Riservatezza	9
Articolo 8 - Correttezza e lealtà	9

REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente regolamento si applica alle procedure di sovraindebitamento, di cui legge 27 gennaio 2012 n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito con modificazioni dalla legge n. 17 dicembre 2012 n. 221, gestite da questo Organismo. Esso contiene norme di autodisciplina vincolanti per gli aderenti, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia, di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico, n. 202 del 24 settembre 2014.

Il presente Regolamento disciplina l'organizzazione interna dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona (di seguito "Organismo"), che eroga il servizio di gestione della crisi da sovraindebitamento prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, inclusa la funzione di liquidatore o di gestore della liquidazione, per il tramite di professionisti aderenti all'organismo nei limiti previsti dalla normativa vigente. Il presente regolamento si ispira ai principi di legalità, indipendenza, professionalità, riservatezza e trasparenza.

Articolo 2 – FUNZIONI E OBBLIGHI

L'Organismo svolge le funzioni ad esso riservate negli artt. 15 e ss. della legge n. 3/2012 e successive modificazioni e integrazioni, e assume gli obblighi previsti negli artt. 9 e ss. del decreto n. 202/2014.

L'Organismo svolge le funzioni di cui al comma precedente limitatamente ai soggetti residenti nella Provincia di Verona.

Articolo 3 – ISCRIZIONE

Il rappresentante legale dell'Organismo, vale a dire il Presidente dell'Ordine territoriale di Verona, ovvero il referente in qualità di suo procuratore, cura l'iscrizione dell'Organismo nella sezione A del registro degli organismi autorizzati alla gestione della crisi da sovraindebitamento tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Articolo 4 – FORMAZIONE DEI GESTORI DELLA CRISI

Ai fini della nomina in qualità di gestori della crisi e per lo svolgimento delle funzioni occorre che l'iscritto sia in regola con le norme sulla formazione obbligatoria (FPC) oltre all'adempimento degli obblighi formativi di cui all'art. 4, commi 5, e 6 del decreto n. 202/2014.

Articolo 5 – ORGANI

Ai fini della gestione dell'Organismo e delle procedure di sovraindebitamento da esso amministrate, sono istituiti i seguenti organi:

- a) un referente;*
- b) una segreteria amministrativa.*

Articolo 6 – REFERENTE

Il referente è la persona fisica che indirizza e coordina l'attività dell'Organismo e conferisce gli incarichi dei gestori della crisi avvalendosi del personale di Segreteria al quale impartisce opportune direttive.

Il referente è nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona e la durata dell'incarico è fissata, di norma, in quattro anni, rinnovabili.

Il referente può essere revocato per gravi motivi.

Il referente, nel rispetto del presente regolamento e degli indirizzi stabiliti dal Consiglio dell'Ordine, cura l'organizzazione e la gestione dell'Organismo:

- esamina le domande e delibera sull'ammissione all'elenco dei gestori della crisi;*
- esamina il registro delle domande presentate dai debitori/consumatori;*
- delibera sull'ammissibilità delle domande presentate;*
- nomina o sostituisce il gestore della crisi;*
- è responsabile della tenuta e dell'aggiornamento dell'elenco dei gestori della crisi aderenti all'Organismo, nonché di tutti gli altri compiti attribuitigli dal presente regolamento;*
- presenta al Consiglio dell'Ordine la relazione sulla gestione al 31 dicembre di ogni anno, entro il 31 gennaio dell'anno successivo;*
- collabora all'organizzazione e gestione dei corsi in tema di sovraindebitamento nonché di quelli di aggiornamento di cui all'art. 4 comma 2, D. M. Giustizia 24.09.2014 n. 202;*
- sottopone al Consiglio, per la dovuta autorizzazione, le spese necessarie per il miglior funzionamento del servizio nonché quelle relative all'aggiornamento delle conoscenze dei gestori nel campo delle procedure, ivi comprese quelle relative all'acquisto di libri e riviste.*

Il referente è altresì obbligato a comunicare immediatamente al responsabile della tenuta del registro di cui al decreto n. 202/2014, anche a mezzo di posta elettronica certificata, tutte le vicende modificative dei requisiti dell'Organismo iscritto, dei dati e degli elenchi comunicati ai fini dell'iscrizione, nonché le misure di sospensione e decadenza dei gestori adottate dall'organismo ai sensi e per gli effetti dell'art. 10, comma 5, del decreto n. 202/2014.

Per l'attività prestata, al referente spetta un compenso nella misura che viene deliberata dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona.

Articolo 7 – SEGRETERIA AMMINISTRATIVA

La segreteria amministrativa è composta da un segretario nominato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Verona e da persone fisiche con compiti operativi scelte dallo stesso Consiglio dell'Ordine, tra il suo personale dipendente.

Essa ha sede presso l'Organismo.

La segreteria dell'Organismo svolge funzioni amministrative in relazione al servizio di composizione della crisi.

La segreteria tiene un registro, anche informatico, per ogni procedimento di sovraindebitamento, con le annotazioni relative al numero d'ordine progressivo, ai dati identificativi del debitore in stato di sovra indebitamento, al gestore della crisi delegato, alla durata del procedimento e al relativo esito.

La segreteria potrà accettare le domande solo se presentate allo sportello personalmente o a mezzo pec.

La segreteria:

a) verifica la sussistenza formale dei presupposti di ammissibilità della domanda del debitore per la nomina del gestore della crisi;

b) effettua l'annotazione nell'apposito registro delle crisi e sottopone la domanda del debitore al referente per la eventuale ammissione;

c) verifica l'avvenuta effettuazione del pagamento delle spese sostenute.

Articolo 8 – GESTORE DELLA CRISI

La nomina del gestore della crisi, incaricato della composizione della crisi, è effettuata dal referente tra i nominativi inseriti nell'elenco tenuto presso l'Organismo.

Le funzioni spettanti al gestore delle crisi possono essere svolte da non più tre componenti

Al fine di evitare conflitti di interesse, ricorrendo la composizione collegiale, a ciascun componente saranno attribuite specifiche funzioni operative in base ai ruoli fondamentali svolti nelle procedure di composizione quali ad esempio, di consulente del debitore, di attestatore e di ausiliario del giudice.

La nomina del gestore della crisi, viene effettuata tra i professionisti iscritti nell'elenco di cui all'art. 3 del decreto n. 202/2014 secondo criteri di rotazione che tengano conto sia degli incarichi già affidati sia della natura e dell'importanza della situazione di crisi del debitore.

Il gestore della crisi svolge le prestazioni inerenti alla gestione dei procedimenti di composizione della crisi e di liquidazione del patrimonio del debitore secondo quanto disposto dalla legge n. 3/2012 e dal decreto n. 202/2014.

Articolo 9 – ACCETTAZIONE DELL'INCARICO E DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEL GESTORE

Il gestore della crisi comunica entro 10 giorni dal ricevimento della nomina, a mezzo pec, l'accettazione dell'incarico.

Contestualmente all'accettazione dell'incarico, il gestore della crisi deve sottoscrivere una dichiarazione di indipendenza e dichiarare per iscritto di non trovarsi in una delle situazioni previste dall'art. 51 c.p.c., e comunque in qualsiasi circostanza che possa far sorgere il ragionevole dubbio di compromissione della propria indipendenza della propria neutralità o imparzialità.

La dichiarazione deve essere comunicata tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite pec al Tribunale ai sensi di quanto previsto dall'art. 11, ultimo comma, del decreto n. 202/2014.

A seguito dell'accettazione, il referente comunica al debitore il nominativo del gestore incaricato.

I Gestori della Crisi possono essere solo professionisti iscritti nell'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona.

Articolo 10 – REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ ED ONORABILITÀ DEL GESTORE

Fermo restando quanto disposto dall'art. 19 del decreto n. 202/2014 relativamente alla disciplina transitoria nei tre anni successivi all'entrata in vigore del medesimo decreto n. 202/2014, il gestore della crisi, ai fini dell'assunzione dell'incarico, deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità e indipendenza di cui all'art. 4 del decreto n. 202/2014.

Articolo 11 – AUSILIARI DEL GESTORE

Il gestore della crisi può avvalersi di ausiliari nell'espletamento delle proprie funzioni.

Il gestore dirige ed è responsabile dell'attività svolta dall'ausiliario.

All'ausiliario si applicano le disposizioni previste dal presente regolamento e per quanto non previsto le previsioni di cui all'art. 2232 c.c.

Il gestore può avvalersi, pertanto, dell'opera di esperti in materie specifiche e con particolari competenze.

Articolo 12 – RINUNCIA DELL'INCARICO

Il gestore della crisi non può rinunciare all'incarico se non per gravi e giustificati motivi.

La rinuncia va portata a conoscenza dell'organismo e del referente tramite pec.

In caso di rinuncia il referente provvede alla sostituzione del gestore e ne informa tempestivamente il debitore.

Si applica l'art. 8 del presente Regolamento.

Articolo 13 – INCOMPATIBILITÀ E DECADENZA

Tutti gli organi di cui all'art. 5 del presente regolamento non possono essere nominati, e se nominati decadono dall'incarico, come gestori della crisi incaricati per procedure gestite dall'Organismo medesimo.

Non possono essere nominati come gestori e se nominati decadono, coloro che rispetto ai rappresentanti e a quanti svolgono le funzioni individuate nel presente regolamento:

- sono legati al debitore e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;

- non sono in possesso dei requisiti previsti dall'art. 2399 del codice civile e coloro che, anche per il tramite di soggetti con i quali sono uniti in associazione professionale, hanno prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo dello stesso.

Il gestore della crisi si impegna a rispettare il regolamento di autodisciplina allegato sotto la lettera "A" al presente regolamento garantendo, in particolare, la propria indipendenza, neutralità ed imparzialità rispetto al debitore.

Articolo 14 – OBBLIGO DI RISERVATEZZA

Il procedimento di composizione della crisi è riservato, fatto salvo quanto disposto in ordine alla trasmissione di notizie e alle comunicazioni disposte ai sensi della legge n. 3/2012 e ai sensi del decreto. n. 202/2014.

I gestori della crisi, la segreteria e tutti coloro che intervengono al procedimento non possono divulgare a terzi i fatti e le informazioni apprese in relazione al procedimento di composizione.

L'Organismo, nella persona del gestore della crisi nominato per lo svolgimento dei compiti e delle attività previste dalla legge n. 3/2012 e dal decreto. n. 202/2014, oltre a quanto disposto nel presente regolamento, può accedere, previa autorizzazione del Giudice, ai dati e alle informazioni contenute nelle banche dati come previsto dall'art. 15, comma 10, della 27 gennaio 2012, n. 3 così come modificata e integrata, conservando il segreto sui dati e sulle informazioni acquisite e nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

I professionisti iscritti nell'elenco di cui agli artt. 6 e 8 del presente regolamento sono tenuti al rispetto dell'obbligo del segreto professionale di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 139/2005.

Articolo 15 – COMPENSI SPETTANTI AI GESTORI E ALL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE

In difetto di accordo con il debitore per la determinazione dei compensi e dei rimborsi spese, trovano applicazione i parametri indicati negli artt. 14 e ss. del dm n. 202/2014. In particolare, il minimo della tariffa, calcolata sull'attivo realizzabile presunto e sul passivo dichiarato, viene ridotto del 40% in conformità a quanto disposto dall'art 16 dm n. 202/2014.

L'Organismo può valutare l'opportunità che sia versato dal debitore, quale acconto sul compenso complessivo, un importo non inferiore ad Euro 200,00 (duecento/00) del compenso determinato sulla base dei parametri precedenti avuto riferimento al valore complessivo dell'attivo e del passivo dichiarato all'atto della proposta di accordo o della proposta di piano.

Il versamento dell'acconto deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto di Tesoreria dell'Ordine al momento del deposito della domanda presso l'Organismo.

Il mancato versamento non costituirà causa di inammissibilità della domanda.

Il Gestore, d'intesa con il Referente, può richiedere il versamento di un acconto.

L'acconto, in misura non eccedente il 20% del compenso preventivato, deve essere effettuato a mezzo bonifico bancario sul conto di Tesoreria dell'Ordine entro la data di deposito della proposta e della relazione del gestore o della richiesta di liquidazione del patrimonio.

All'Organismo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate e un rimborso forfettario delle spese generali in misura del 10% sull'importo del compenso in conformità a quanto disposto dagli artt. 14 e 16 dm 202/2014.

Il compenso e i rimborsi, da considerarsi come crediti in prededuzione, sono dovuti indipendentemente dall'esito delle attività prestate e dovranno essere versati dal debitore, anche eventualmente a saldo entro sei mesi dall' omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 12 della legge n. 3/2012 relativamente all'accordo di composizione, entro sei mesi dall'omologa del piano del consumatore ex articolo 12 - bis della legge n. 3/2012 o in esecuzione del piano di liquidazione.

L'acconto e il saldo saranno, in via generale, così ripartiti:

- 80% in favore del Gestore della crisi;*
- il restante 20% sarà trattenuto dall'Organismo per i costi di amministrazione.*

Articolo 16 – RESPONSABILITA'

L'Organismo assume obblighi e doveri rispetto al debitore al momento del conferimento dell'incarico.

Resta ferma la responsabilità personale del gestore della crisi designato dal referente nell'adempimento della prestazione.

ALLEGATO "A"

REGOLAMENTO DI AUTODISCIPLINA DEI GESTORI DELLA CRISI DELL'ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI DELL'ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI VERONA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 COMMA 5 DEL DECRETO N. 202/2014

Articolo 1 – Indipendenza

Il Gestore della crisi non deve avere alcun legame con le parti né di tipo personale, né familiare, né commerciale, né lavorativo.

Il Gestore della crisi ha l'obbligo di rendere noto alle parti tutte le circostanze che potrebbero ingenerare la sensazione di parzialità o di mancanza di neutralità; in questo caso le parti devono dare il loro esplicito consenso al proseguimento della procedura di sovraindebitamento.

Il Gestore della crisi rifiuta o interrompe la procedura se ritiene di subire o poter subire condizionamenti dalle parti o da soggetti legati alle parti del procedimento.

Articolo 2 – Imparzialità

Il Gestore della crisi valuta senza pregiudizi i fatti della controversia.

Articolo 3 – Neutralità

Il Gestore della crisi non deve avere un interesse diretto o indiretto circa l'esito della procedura di sovraindebitamento.

Articolo 4 – Integrità

È fatto divieto al gestore della crisi di percepire compensi direttamente dalle parti.

Articolo 5 – Competenza

Il Gestore della crisi deve mantenere alto il livello della propria competenza con una formazione adeguata e con il continuo aggiornamento sulla normativa del sovraindebitamento.

Prima di accettare la nomina il Gestore della crisi deve essere certo della propria competenza e deve rifiutare l'incarico nel caso in cui non si ritenga qualificato per svolgere la procedura assegnategli.

Articolo 6 - Diligenza e operosità

Il Gestore della crisi deve svolgere il proprio ruolo con diligenza, sollecitudine e professionalità indipendentemente dal valore e dalla tipologia della controversia.

Articolo 7 – Riservatezza

Il Gestore della crisi ha l'obbligo del segreto e deve mantenere riservata ogni informazione che emerga dalla procedura di sovraindebitamento.

Articolo 8 - Correttezza e lealtà

Il Gestore della crisi non può trasgredire i principi di cortesia, rispetto, cordialità, correttezza, puntualità, tempestività e sollecitudine.

La violazione e l'inosservanza del presente Regolamento di Autodisciplina comporta la risoluzione di diritto del rapporto giuridico in essere ed il diritto conseguente dell'Organismo di chiedere il risarcimento dei danni subiti e subendi.

Il Gestore della crisi che non ottempera agli obblighi suddetti è sostituito immediatamente nella procedura a cura del Referente dell'Organismo, che nomina un altro professionista con il possesso dei requisiti di legge.